



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Presidenti e ai Referenti delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Assessorati
Regionali competenti in materia di
Istruzione e formazione tecnica superiore

Oggetto: Termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24– comunicazioni urgenti.

1. Obbligo vaccinale per il personale I.T.S. e obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Facendo seguito a quanto già in precedenza comunicato da questa Direzione Generale con nota prot. n. 935 del 14 gennaio 2022, si rappresenta che, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*” (NUOVO DECRETO COVID), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.70 del 24 marzo 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 per il personale degli Istituti Tecnici Superiori(I.T.S.) è stato esteso sino al 15 giugno 2022.

Tale obbligo non sussiste, e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi di istruzione, per gli allievi dei percorsi formativi I.T.S. nonché per chiunque acceda alle relative strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività formative è stato prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

AZ/slf

2. Svolgimento delle attività formative e delle prove di verifica finale dei percorsi formativi I.T.S.

Pur perdurando la possibilità, ove ritenuto opportuno e/o necessario, di ricorrere alle modalità telematiche, in considerazione delle peculiarità del sistema I.T.S. le attività formative, ivi compreso lo svolgimento delle prove di verifica delle competenze acquisite all'esito dei percorsi, di stage e di laboratori previsti dai percorsi formativi I.T.S., sono svolte prioritariamente in presenza, assicurando, ove possibile, l'adozione di piani organizzativi flessibili che possano garantire le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi.

A tal fine, fermo restando il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, vigenti in materia e già acquisiti presso le proprie strutture durante il periodo emergenziale, fino alla conclusione dell'anno formativo 2021-2022 le Fondazioni I.T.S. continuano ad applicare le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ribadisce altresì che, nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione delle attività formative in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus, le Fondazioni I.T.S., con certificazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 dell'Allegato B del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, provvedono a definire autonomamente le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.

3. Monte ore corsi e parametri obbligatori di presenza.

In considerazione della scadenza del termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, a partire dal 1° maggio è ripristinato all'80% il limite di frequenza per l'ammissione alle prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto 16 settembre 2016, n. 713.

Al fine di consentire alle Fondazioni I.T.S. di adeguarsi in tal senso, si comunica che, in via eccezionale, fino al 30 aprile 2022 è consentita la deroga al 70% del limite di cui sopra, stabilita in precedenza da questa Direzione Generale per l'intera durata del periodo emergenziale, attribuendo sempre al Comitato Tecnico-Scientifico il compito di svolgere un'attività di supervisione complessiva per garantire che siano rispettati i parametri di validità e correttezza delle modalità di svolgimento delle attività formative degli I.T.S.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca